

N. R.G. 2716/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **2716/2017** promossa da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. TORCICOLLO
GIUSEPPE PIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
TORCICOLLO GIUSEPPE PIO

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. TORCICOLLO
GIUSEPPE PIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
TORCICOLLO GIUSEPPE PIO

[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. TORCICOLLO
GIUSEPPE PIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
TORCICOLLO GIUSEPPE PIO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. TORCICOLLO
GIUSEPPE PIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
TORCICOLLO GIUSEPPE PIO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. TORCICOLLO
GIUSEPPE PIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
TORCICOLLO GIUSEPPE PIO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. TORCICOLLO
GIUSEPPE PIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
TORCICOLLO GIUSEPPE PIO

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.
TORCICOLLO GIUSEPPE PIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso
il difensore avv. TORCICOLLO GIUSEPPE PIO

[REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. TORCICOLLO
GIUSEPPE PIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
TORCICOLLO GIUSEPPE PIO



[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. TORCICOLLO GIUSEPPE PIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TORCICOLLO GIUSEPPE PIO

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. TORCICOLLO GIUSEPPE PIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TORCICOLLO GIUSEPPE PIO

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. TORCICOLLO GIUSEPPE PIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TORCICOLLO GIUSEPPE PIO

ATTORI

Contro

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO MIBACT (C.F. 80188210589), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO DI BOLOGNA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA GUIDO RENI 4 BOLOGNA presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO DI BOLOGNA

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 29-09-2017, gli odierni ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo(MIBACT), dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro.

Affermavano di essere dipendenti del Ministero convenuto, inquadrati nell'Area Professionale seconda, ex Area B, e di avere partecipato ai corsi concorsi per titoli ed esami per i passaggi dall'Area B all'Area C, posizione economica C 1, ex art. 15 comma 1 lettera A C.C.N.L. Ministeri 1998/2001.

Precisavano che tali concorsi erano stati oggetto di apposita concertazione fra l'Amministrazione convenuta e le Organizzazioni Sindacali, sfociata nell'Accordo del 06-12-2005, con cui era stato stabilito che i posti da mettere a concorso riservato per il passaggio di Area, sarebbero stati 920, pari al 50% dei posti vacanti e disponibili.

Precisavano poi che in mancanza di un immediato ampliamento dei posti autorizzati dal Governo, fino al raggiungimento dei posti richiesti, l'Amministrazione resistente aveva sottoscritto con le Organizzazioni sindacali, due accordi, di cui il primo in data 12 luglio 2007 ed un secondo in data 3 luglio 2007, con cui, oltre ad autorizzare la copertura dei primi 460 posti autorizzati, aveva anche assunto l'impegno di effettuare sia la copertura dei restanti 460 posti banditi ma non autorizzati, sia la copertura dei posti divenuti in seguito vacanti, effettuando lo scorrimento delle graduatorie di merito durante la vigenza (triennale) delle medesime .



Precisavano ancora che in data 24 luglio 2007, il Ministero aveva pubblicato 10 bandi per il passaggio dall'area B alla posizione economica C 1, relativamente a vari profili professionali, e con Decreto Direttoriale del 29-07-2010, l'Amministrazione resistente aveva approvato le graduatorie Regionali di merito (vincitori ed idonei) delle predette procedure per vari profili professionali. Proseguivano affermando che all'esito dello svolgimento delle predette procedure, i ricorrenti, avendo tutti superato i corsi concorsi di cui sopra, per la Regione Emilia Romagna, risultavano indistintamente idonei nelle relative graduatorie finali di merito, cosa che dava loro il diritto che discendeva dagli atti e dagli accordi sopra indicati.

Lamentavano che l'Amministrazione convenuta, nonostante il verificarsi delle condizioni per dare seguito agli impegni assunti con le Organizzazioni Sindacali, era rimasta inadempiente, poiché, in data 15 novembre 2009, era entrato nel frattempo in vigore il D. Lgs N°150/2009, cd Decreto Brunetta, che aveva introdotto il comma I bis nell'art. 52 del Dlgs N°165/2001, e secondo l'Amministrazione convenuta, tale novella legislativa, già a partire dal primo gennaio 2010, avrebbe impedito lo scorrimento delle graduatorie scaturite da concorsi interamente riservati al personale interno, come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Sul punto precisavano di essere comunque risultati idonei all'esito dei corsi concorsi di cui in narrativa, deducendo, per il principio del tempus regit actum, l'irrevocabilità dei bandi di cui sopra, ed affermando che la novella legislativa sarebbe sopravvenuta nel 2009, con conseguente irrevocabilità degli effetti dei bandi medesimi ed il conseguenziale diritto dei ricorrenti allo scorrimento della graduatoria, in favore degli idonei.

Chiedevano pertanto che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse il loro diritto ad essere inquadrati nell'Area e nella posizione economica per ciascuno indicata in conclusioni, secondo la decorrenza per ciascuno indicata, e condannasse il Ministero convenuto ad effettuare i suddetti inquadramenti, con ogni conseguenza giuridica ed economica.

Il tutto con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), eccependo in via preliminare il difetto di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo.

Nel merito chiedeva il rigetto delle domande dei ricorrenti, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta.

Il processo si svolgeva alle udienze del 09-04-2018 e 08-10-2018.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda l'eccezione preliminare di carenza di Giurisdizione del Giudice Ordinario a favore del Giudice Amministrativo, svolta dall'Amministrazione convenuta, osserva il Tribunale che la stessa è infondata e deve essere respinta.



Infatti, il discrimen tra le due giurisdizioni non si fonda sulla consistenza della posizione soggettiva azionata, avendo ritenuto il legislatore, quale corollario della sottoposizione al diritto privato del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, di devolvere al Giudice Ordinario l'intero contenzioso in materia, salvo ritagliare alla Giurisdizione del Giudice Amministrativo, alcuni rapporti ancora governati dal diritto pubblico, perchè espressione delle tradizionali funzioni statuali, quali gli atti di macro organizzazione degli uffici a rilevanza esterna e le questioni relative alle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego.

Ciò premesso, osserva il Tribunale che la pretesa allo scorrimento delle graduatorie concorsuali, non riguarda nessuna di tali eccezioni, ed in particolare non attiene alla procedure concorsuali per l'assunzione, dal momento la graduatoria approvata non è in discussione ma anzi costituisce essa stessa fondamento della domanda.

In ogni caso, la giurisdizione del Giudice Amministrativo cessa con l'approvazione della graduatoria di merito e tutte le determinazioni successive allo svolgimento della procedura concorsuale, tra cui lo scorrimento della graduatoria e l'assunzione, attengono all'instaurazione del rapporto di lavoro, e sono ricomprese nell'ambito della giurisdizione ordinaria(Cass. Sez. Unite N°27197/2017).

Nel merito della controversia, osserva il Tribunale che, in forza del principio del tempus regit actum, non può ritenersi la retroattività del D.Lgs N°150/2009, cosiddetto decreto Brunetta, con la conseguenza che l'art. 24 del suddetto decreto è applicabile solo ai concorsi indetti dopo il 01-01-2010, e non è viceversa applicabile alle graduatorie oggetto del presente procedimento.

Nel caso in esame è documentalmente provato che l'impegno dell'amministrazione convenuta ad effettuare lo scorrimento delle graduatorie di cui è causa, al fine di coprire i posti vacanti, durante l'ordinaria vigenza triennale delle medesime graduatorie, è stato assunto prima del 31-12-2009, con la conseguenza che lo scorrimento delle stesse graduatorie era già previsto nei bandi del 24-07-2007.

In sostanza, pur essendo successivamente entrato in vigore il D.Lgs N°150/2009, i ricorrenti avevano già acquisito in precedenza il diritto allo scorrimento delle graduatorie in questione.

Osserva ancora il Tribunale che risulta documentalmente provata la vigenza triennale delle graduatorie di cui è causa, per i posti richiesti dai ricorrenti, poiché residuavano ancora sia i 460 posti banditi e non ancora autorizzati, sia ulteriori posti, nell'ambito di quelli banditi ed autorizzati, divenuti vacanti per vari motivi.

Sul punto appare significativa la lettera del 13-11-2012, con la quale l'Amministrazione convenuta richiede un parere agli organi di controllo sulla possibilità di **"...ricorrere, nei limiti della dotazione organica scaturente dalla approvazione del DPCM di cui all'art. 2 del Decreto legge N°95/2012, allo scorrimento delle graduatorie per i passaggi d'area ex B/C1 e A/B1..."**, da cui emerge che vi era un numero di posti vacanti in Area 3°, oltre i posti riservati al concorso pubblico esterno.

Appare, dunque, provato come vi fosse un numero di posti vacanti in area 3°, oltre i posti riservati al concorso pubblico esterno, con la conseguenza che se non vi fosse



stato il parere negativo del Dipartimento della Funzione Pubblica, e il Ministero convenuto non avesse bandito nuovi concorsi, i ricorrenti avrebbero ottenuto il passaggio in Area 3°, prima della fine del periodo di vigenza delle graduatorie. Devono pertanto essere accolte le domande dei ricorrenti, con le diverse decorrenze indicate in dispositivo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 10.000,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che [redacted] hanno diritto ad essere inquadrati in Area 3° Posizione Economica F1 Profilo Professionale di Archeologo, con decorrenza dal 28-07-2013, [redacted] hanno diritto ad essere inquadrati in Area 3° Posizione Economica F1, nel Profilo Professionale di Funzionario Bibliotecario a decorrere dal 19-12-2015, [redacted] ha diritto ad essere inquadrato in Area 3° Posizione Economica F1 nel Profilo Professionale di Capo Tecnico dal 19-12-2015, [redacted] ha diritto ad essere inquadrata in Area 3° Posizione Economica F1 nel Profilo Professionale di Funzionario Informatico dal 19-12-2015, [redacted] hanno diritto ad essere inquadrati in Area 3° Posizione Economica F1 nel Profilo Professionale di Funzionario Amministrativo ed Economico dal 19-02-2015, [redacted] hanno diritto ad essere inquadrati in Area 3° Posizione Economica F1 nel Profilo Professionale di Restauratore Conservatore dal 19-02-2015.

Condanna il Ministero convenuto ad operare i predetti inquadramenti giuridici ed economici, dalle decorrenze sopra indicate, con ogni effetto ai fini della ricostruzione della carriera e dell'anzianità maturata.

Condanna il Ministero convenuto a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, con interessi legali dalla mora al saldo.

Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese processuali a favore dei ricorrenti, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi professionali ed Euro 259,00 per spese vive, con distrazione al Procuratore Antistatario.

Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.

Bologna 08-10-2018

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Marchesini

